Allianz
Investitori Sgr

Politica di Impegno

adottata ai sensi dell'art. 124 – *quinquies* del T.U.F.

Investitori SGR S.p.A.

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2025

1. Premessa

1.1. Oggetto e ambito di applicazione

Investitori SGR S.p.A. (di seguito anche "Investitori" o la "SGR") ritiene che *buoni standard* di *governance* siano fondamentali per garantire la fiducia nel mercato dei capitali e che il ruolo svolto dagli investitori istituzionali, dai gestori degli attivi e dai rispettivi *Advisor* sia importante nella dialettica interna agli emittenti quotati partecipati al fine di tutelarne e incrementarne il valore.

La SGR, nell'ambito dell'impegno fiduciario volto alla protezione e alla creazione di valore nei confronti dei propri Clienti e/o Investitori, coerentemente con gli obiettivi definiti dal legislatore di *"incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti"* e di contribuire a un "*maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle partecipate*", ha adottato la presente politica di impegno, ai sensi dell'articolo 124-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (cd. "Testo Unico della Finanza" - TUF), la quale integra la normativa interna in vigore in tema di esercizio dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari detenuti dai portafogli gestiti.

Ricadono nel perimetro di applicazione della presente Politica gli emittenti con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, rispetto alla quale la SGR detiene per dei portafogli gestiti una quota significativa, definita in base a soglie di rilevanza disciplinate nel dettaglio nell'ambito della normativa interna della SGR.

Al fine di garantirne l'applicazione nell'esclusivo interesse del Cliente/Investitore, l'applicazione della politica, adottata secondo un criterio di proporzionalità, è modulata in base alle caratteristiche dei portafogli gestiti e degli investimenti sottostanti, tenuto conto dei costi-benefici connessi all'adozione del processo di seguito descritto.

In via generale, la presente Politica è applicata a quegli emittenti che superino le soglie di significatività definite dalla SGR, ad eccezione dei casi in cui il superamento di tali soglie abbia carattere temporaneo e/o l'investimento rientri in una strategia di breve periodo. Ruoli e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nel processo disciplinato nel seguito sono esplicitati nell'ambito della "Politica per l'esercizio dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza dei portafogli gestiti" adottata dalla SGR a cui si rinvia.

1.2. Riferimenti Normativi

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi applicabili al processo descritto nell'ambito della presente politica:

- la Direttiva (UE) 2017/828 del 17 maggio 2017 (c.d. SDR II), che modifica la Direttiva 2007/36/CE (Shareholders' Rights Directive "SHRD");
- Il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i (c.d. Testo Unico della Finanza o anche "TUF");
- Il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (c.d. Regolamento Emittenti).

2. Monitoraggio delle società partecipate

Tenuto conto delle caratteristiche e della rilevanza dell'investimento effettuato, la SGR monitora nel continuo le società partecipate mediante l'utilizzo di *information-provider* e/o altri mezzi di informazione, nonché analizzando le informazioni ricevute da eventuali Advisor o direttamente dai soggetti partecipati.

Tra le tematiche oggetto di attenzione si riportano: la strategia perseguita, i risultati (finanziari e non finanziari), i rischi, la struttura del capitale. Particolare attenzione viene inoltre prestata ad aspetti connessi all'impatto sociale e ambientale e al governo societario degli emittenti, anche in considerazione della crescente importanza attribuita nell'ambito dell'economia e dei mercati finanziari ai c.d. fattori ESG ("*Environmental, Social and Governance factors*") e nella convinzione che sane politiche e pratiche di governo societario in tal senso siano in grado di creare valore per gli azionisti nel lungo termine, ovvero accrescere il rendimento dei portafogli gestiti.

3. Dialogo con le società partecipate

La SGR ritiene inoltre che un'efficace comunicazione con gli emittenti partecipati possa aiutare a tutelarne e garantirne il valore nel lungo periodo, anche attraverso, se del caso, l'interazione con il management e/o le strutture di *investor relation* degli emittenti al fine di affrontare tematiche di specifico interesse, in particolare qualora nell'ambito dell'attività di monitoraggio siano emerse problematiche o rischi connessi a potenziali perdite di valore degli asset gestiti.

Le informazioni raccolte nel corso di tali incontri sono gestite nel pieno rispetto delle regole adottate dalla SGR in tema di informazioni privilegiate e/o riservate.

4. Esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti connessi alle azioni

Investitori SGR in coerenza con quanto previsto dall'art. 35-decies del Testo Unico della Finanza e dall'art. 112 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307/2018, ha definito opportune strategie e linee guida per determinare quando e come vadano esercitati i diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari detenuti nei portafogli gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati a beneficio e nell'esclusivo interesse degli investitori.

Le valutazioni sulla opportunità di partecipare all'esercizio dei diritti di voto inerenti le partecipazioni azionarie detenute per conto dei portafogli gestiti vengono svolte sulla base di criteri qualitativo-quantitativi quali:

a. la significatività dell'incidenza del voto assembleare esprimibile dalla SGR sui *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea dell'emittente partecipato (peso percentuale delle azioni con diritto di voto possedute rispetto al totale del capitale sociale);
b. la rilevanza delle deliberazioni assembleari oggetto dell'esercizio del diritto di voto;
c. l'utilità della partecipazione della SGR all'esercizio del diritto di voto nell'interesse dei portafogli gestiti al fine di preservare o incrementare il valore degli asset in portafoglio;
d. la rilevanza dell'investimento nell'ambito dell'OICR interessato, in base al peso dell'investimento in una data società rispetto al totale del patrimonio del portafoglio;

e. l'equilibrio costi-benefici, al fine di non pregiudicare direttamente o indirettamente l'interesse degli investitori con un eccessivo gravame di oneri economici per l'esercizio del voto, non compensati dall'effettiva utilità per i portafogli interessati.

Con particolare riferimento agli eventi assembleari Investitori esamina, direttamente o con l'ausilio di *information provider esterni* e/o fornitori di soluzioni di *governance* e di *proxy advisor,* gli ordini del giorno per valutare la presenza di temi di particolare interesse quali, ad esempio, le politiche di distribuzione dei dividendi, la proposta di operazioni sul capitale, l'approvazione del bilancio e/o la nomina di componenti degli organi societari (i.e. in rappresentanza delle minoranze azionarie). Nell'ambito del processo di valutazione particolare importanza viene attribuita a tutti gli argomenti che possano avere impatto su tematiche relative ai conflitti di interesse o ai c.d. rischi di "sostenibilità".

Ponendo particolare attenzione su quest'ultimi, la SGR focalizza la propria attenzione sulle principali tematiche ESG, di seguito ripotate:

a) analisi della *Governance* Societaria, ponendo principalmente il proprio focus sull'indipendenza dei membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione delle partecipate, sull'assenza di procedure di bancarotta o liquidazione, nonché sull'assenza di indagini di natura contabile/finanziaria;

b) la politica ambientale adottata, con particolare riferimento alle tematiche relative ai cambiamenti climatici e al surriscaldamento globale;

c) la *CSR* – Responsabilità Sociale della società.

Inoltre, la SGR, per le partecipazioni detenute in strumenti finanziari selezionati in conformità con i principi ESG, si impegna a procedere con attività di selezione e monitoraggio volte a verificare il corretto allineamento e rispetto, da parte delle società partecipate, di suddetti principi.

Tali attività costituiscono parte integrante del processo di inclusione dei rischi di "sostenibilità" nell'ambito delle scelte di investimento della SGR. Investitori si è infatti dotata di una specifica politica (c.d. Policy ESG) nell'ambito della quale sono definite nel dettaglio le modalità di integrazione dei fattori ESG nel processo di investimento adottato, principalmente basate sull'utilizzo di criteri di screening negativo, e, ove possibile, su esclusioni e limiti di investimento definiti rispetto a rating ESG forniti da *information provider esterni*.

La SGR si riserva di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i portafogli gestiti, come, ad esempio, nel caso in cui si renda necessario bloccare gli strumenti finanziari per un periodo di tempo tale da impedire di approfittare di eventuali opportunità di mercato, oppure qualora i costi amministrativi associati al processo siano molto elevati, tenuto conto della significatività delle partecipazioni detenute e della concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

La partecipazione alle Assemblee ordinarie o straordinarie può avvenire, per partecipazione diretta da parte della SGR, o indirettamente tramite *Advisor* o altri soggetti, quali ad esempio, figure professionali individuate dall'Associazione di Categoria.

La SGR, in linea generale, non si vincola a sindacati di voto o di blocco, fermo restando la facoltà di poter derogare a tale comportamento nei casi in cui le suddette pattuizioni siano assunte a vantaggio dei portafogli gestiti, ovvero degli investitori sottostanti.

In via generale, la SGR nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto agisce nel rispetto del principio di indipendenza, agendo sotto la propria esclusiva responsabilità nell'interesse dei portafogli gestiti. La stessa si riserva in ogni caso la possibilità di ricorrere, in occasione di singole assemblee, a società terze specializzate ovvero ad altre società di gestione facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza. In ogni caso Investitori cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto incaricato si realizzi in conformità ai principi e alle linee guida dalla stessa impartite nonché nell'esclusivo interesse degli investitori sottostanti i portafogli interessati.

La SGR si riserva inoltre la possibilità di fare ricorso all'utilizzo di fornitori di soluzioni di *governance* e di *proxy advisor*, con riferimento all'esercizio dei diritti di voto connessi ai titoli detenuti nei patrimoni gestiti.

La SGR si è dotata altresì di una specifica procedura per l'"*Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari*", all'interno della quale sono disciplinate in dettaglio le suddette modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto. In particolare, è riportato che, con riferimento al servizio di gestione di portafogli individuali, i diritti di voto degli strumenti finanziari spettano al singolo "investitore", che li esercita autonomamente, ovvero, su specifica procura rilasciata dal cliente per iscritto in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Unico della Finanza.

5. Collaborazione con altri azionisti

La SGR può esercitare collettivamente le attività di monitoraggio, intervento ed *engagement*, qualora ritenuto opportuno, anche, se del caso, attraverso la partecipazione ad azioni di concerto coordinate dalla Associazione di Categoria.

La SGR riconosce infatti i benefici che possono derivare dall'attivazione di forme di *engagement* collettivo con altri investitori, anche al fine di garantire una più efficace comunicazione con gli emittenti partecipati.

In particolare, nell'ipotesi di contribuire all'elezione di sindaci o di consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista in rappresentanza delle minoranze azionarie, Investitori si riserva di partecipare attraverso l'unione con altri investitori italiani ed esteri per il tramite dell'Associazione di Categoria, attenendosi ai principi e criteri da questi individuati.

6. Trasparenza e comunicazioni agli investitori

Investitori si impegna nei confronti degli investitori ad assicurare la massima trasparenza rispetto alle attività disciplinate dalla presente Politica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

La presente Politica di impegno e i relativi aggiornamenti sono messi a disposizione del pubblico tramite pubblicazione sul sito internet della SGR, unitamente al reporting annuale sulle modalità di attuazione della stessa, nell'ambito della quale vengono riportati, tra l'altro, una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e dell'eventuale ricorso a servizi di consulenza in materia di voto.

L'informativa annuale relativa alle modalità di attuazione della Politica di impegno è pubblicata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di approvazione della Politica di riferimento. Tali informazioni rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

7. Gestione dei conflitti di interesse

Investitori SGR presta particolare attenzione a possibili conflitti di interesse che potrebbero sorgere nell'ambito delle attività esercitate ai fini della presente politica al fine di evitare l'assunzione di decisioni o comportamenti pregiudizievoli per gli investitori.

A tal proposito si segnala che la SGR ha adottato, in conformità alla normativa vigente, nonché al Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse emesso da Assogestioni al quale Investitori ha aderito, procedure e misure organizzative e di controllo volte a prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere anche in relazione all'esercizio dei diritti di voto per conto dei patrimoni gestiti.

In particolare, si considera in "conflitto di interesse" l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o da società con le quali si intrattengono rapporti di natura strategica.

In tale ambito, quale misura preventiva di mitigazione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse, si sottolinea che la SGR si astiene dall'esercitare il diritto di voto inerente alle azioni emesse da società direttamente o indirettamente controllanti.
Resta ferma, tuttavia, la possibilità per la SGR di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da tali società, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali delle società in questione.

8. Aggiornamento e revisione della Policy

La SGR sottopone a monitoraggio l'efficacia dei principi e delle linee guida adottate in materia di "engagement".

La Politica di impegno e le sue successive modifiche vengono pubblicate sul sito internet della SGR entro quindici giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni versione della Politica adottata rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità.